

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 319
a iniziativa del Consigliere Talè
presentata in data 5 novembre 2019

PREVENZIONE E SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO
CONTRO LE AGGRESSIONI AL PERSONALE SANITARIO

—————

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. La presente legge ha lo scopo di prevenire e contrastare il fenomeno delle aggressioni fisiche, psicologiche e verbali ai danni del personale medico, infermieristico e di supporto, che opera nelle strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate della Regione Marche, attraverso l'adozione di misure che prevengano, contrastino e riducano le condizioni di rischio.

Art. 2

(Tutela legale del dipendente e degli operatori)

1. Le amministrazioni sono tenute a garantire assistenza legale ai dipendenti ed agli operatori di cui all'articolo 1 che, nell'ambito delle proprie attività, siano stati vittime di violenza o di minaccia sia fisica che verbale.

Art. 3

(Tutela economica del dipendente e degli operatori)

1. Le assenze del personale dipendente e degli operatori di cui all'articolo 1 dovute alle aggressioni non possono comportare decurtazione economica del salario accessorio, secondo i propri istituti contrattuali.

2. Le amministrazioni sono tenute a garantire le eventuali spese mediche, riabilitative, psicologiche e farmacologiche che i dipendenti devono affrontare.

3. Le aziende possono individuare i reparti a rischio come il pronto soccorso, le psichiatrie, CUP e altre U.O., servizi destinatari di specifiche indennità.

Art. 4

(Gruppo di lavoro per la prevenzione del rischio di aggressioni al personale)

1. È costituito, presso l'Osservatorio regionale delle politiche sociali, un gruppo di lavoro per la prevenzione del rischio di aggressioni al personale al fine di:

- a) analizzare le segnalazioni da parte delle strutture di cui all'articolo 1;
- b) individuare le azioni preventive e protettive conseguenti, definendo interventi strutturali che mettano in sicurezza il personale;
- c) attuare un costante monitoraggio sull'implementazione delle azioni e degli interventi previsti dalla lettera b) e, in generale, su questa legge;

2. Il gruppo di lavoro è costituito, con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, che ne stabilisce il numero dei componenti e le modalità di funzionamento ed è composto:

- a) da funzionari indicati dall'Osservatorio regionale delle politiche sociali;
- b) da rappresentanti dei soggetti di cui all'articolo 1;
- c) da rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto nazionale.

3. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1, entro nove mesi dal ricevimento delle segnalazioni, formula proposte al fine di:

- a) promuovere, nella contrattazione, forme di indennità e organizzative per le classi di personale particolarmente a rischio di aggressioni;
- b) mettere a punto un sistema atto a facilitare ed incoraggiare il personale a segnalare prontamente gli episodi subiti;
- c) definire un sistema di supporto psicologico alle vittime di aggressione;
- d) individuare soluzioni strutturali per adeguare gli spazi, nei quali si svolgono attività a rischio, al fine di assicurare maggiori condizioni di sicurezza;
- e) promuovere accordi con le Forze dell'Ordine, anche ai fini dell'implementazione di un adeguato sistema di vigilanza comprensivo dell'eventuale installazione di pulsanti antiaggressione, per migliorare la sicurezza del personale, sulla base dei livelli di rischio valutati per le diverse aree aziendali, con particolare riferimento all'area del Pronto Soccorso, dove deve essere prevista una presenza costante del servizio di vigilanza;
- f) installare videocamere di sorveglianza nelle parti comuni delle strutture e nei luoghi che la relativa valutazione ha evidenziato a maggior rischio aggressione, o quantomeno avviarne le procedure autorizzative;
- g) attivare iniziative di formazione e aggiornamento, rivolte al management ed agli operatori, in merito alla gestione di eventi comportanti situazioni conflittuali e alla previsione e riconoscimento dei comportamenti a rischio.

Art. 5

(Fondo regionale "Ospedale sicuro")

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, la Regione istituisce il Fondo regionale "Ospedale sicuro".

2. La Giunta regionale, entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione di questa legge, sulla base di un accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stabilisce con proprio provvedimento, criteri, modalità e termini per l'erogazione del Fondo.

Art. 6
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione del Fondo regionale "Ospedale sicuro", di cui all'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2020 la spesa di euro 60.000,00; per gli anni successivi le spese sono autorizzate con le rispettive leggi di bilancio.

2. Alla copertura delle spese autorizzate dal comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 2020 con quota parte delle risorse del fondo sanitario finalizzate alle attività di prevenzione iscritte nella Missione 13, Programma 01.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni necessarie ai fini della gestione.